

# TI\_GERICHTE 53.2000.38 vom 12. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_53.2000.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2000.38)

FR: TI\_GERICHTE 53.2000.38 du 12 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 53.2000.38 del 12 febbraio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 14

ed., pag. 134 Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 334 CO n. 6).

L'adeguamento di un rapporto d'incarico illegittimo in un rapporto d'impiego conforme al diritto può consistere soltanto nella sua conversione in un rapporto di nomina. Se la legge non fornisce allo Stato strumenti sufficienti per far fronte a determinate esigenze, occorre procedere ai necessari emendamenti. Per principio, non si possono instaurare rapporti d'impiego in contrasto con le norme imperative dell'ordinamento dei dipendenti. 3. Nell'evenienza concreta, la comparente \_\_\_\_\_ è stata assunta dallo Stato come collocatrice incaricata a tempo pieno per la durata di un anno a decorrere dall'entrata in servizio (1° luglio 1997). Il rapporto d'impiego, rinnovato di anno in anno, l'ultima volta nel 1999 con scadenza al 31 dicembre 2000, è stato definito come incarico ai sensi dell'art. 15 LOrd. Con ogni evidenza esso non rientra tuttavia nel quadro delle ipotesi previste dall'art. 16 LOrd per questo tipo di rapporto. Nemmeno lo Stato sostiene che sia dato uno dei casi previsti da questa norma. Si è quindi in presenza di un rapporto d'impiego illegittimo, instaurato in aperta violazione del diritto applicabile. La necessità di renderlo conforme alla legge va di conseguenza ammessa. Il compito di provvedere all'adeguamento non spetta tuttavia a questo tribunale, ma al Consiglio di Stato quale autorità di nomina. Questo tribunale deve limitarsi a rilevare l'illegittimità della configurazione giuridica attribuita al controverso rapporto d'impiego e trarne le conseguenze che s'impongono. Prima fra tutte quella di considerare la comparente al pari di una dipendente nominata, alla quale è stata prospettata la disdetta. Limite, questo, entro il quale la petizione può essere accolta, riconoscendo all'attrice il diritto a percepire ulteriormente lo stipendio. 4. L'accoglimento della petizione rende superfluo l'esame del ricorso, che nella misura in cui non è privo d'oggetto, deve comunque essere dichiarato irricevibile (art. 67 LOrd). 5. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 7, 15, 16, 68 LOrd; 3, 18, 28, 31, 71 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. La petizione è accolta come al considerando n. 3. § Di conseguenza, lo Stato verserà all'attrice lo stipendio maturato dopo il 1° gennaio 2001. 2. Nella misura in cui non è privo d'oggetto il ricorso è irricevibile. 3. Lo Stato verserà all'attrice fr. 800.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario